



ALLEGATO A alla Dgr n. 1076 del 24 giugno 2014

CONVENZIONE

Contenente le norme che regolano il rapporto tra la Regione Veneto e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (di seguito OGS) riguardante la collaborazione allo svolgimento delle attività scientifiche relative alla rete di monitoraggio e di controllo sismico per il secondo semestre dell'anno 2014 ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. _____ del

TRA

- nat... a il, domiciliato per la carica in, presso la Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome della Regione Veneto, in seguito denominata Regione, nella sua qualità di de, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 1/1997;

E

- nat... a il, domiciliata per la carica in, presso OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), codice fiscale n° 00055590327, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto di OGS, nella qualità di

PREMESSO

- Che la legge 241/90 all'art. 15 prevede che ..."le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- che dal 1997 la Giunta Regionale collabora con l'OGS per lo sviluppo della rete sismometrica regionale, con trasmissione in tempo reale dei dati alla sede del Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) dell'OGS ad Udine, nonché lo studio della sismicità regionale a fini di protezione civile;
- che, in particolare, con l'ultima deliberazione n. 2915 del 30.12.2013 è stata rinnovata ad OGS la specifica Convenzione (n. _____ rep.) per il primo semestre dell'anno 2014 riguardante: le

attività di supporto alla rete sismometrica del Veneto; il supporto sismologico alla redazione di piani operativi di protezione civile a livello regionale e comunale; l'elaborazione e la trasmissione automatica e in tempo reale dei dati parametrici dei terremoti di interesse per il Veneto; la sorveglianza ed allerta nonché quello di reperibilità nel caso di evento sismico; l'aggiornamento in tempo reale del sistema informatico di accesso all'informazione sismologica realizzato a supporto di CoREm e CFD; studi sismologici relativi alle caratteristiche sismo tettoniche della Regione; il monitoraggio strutturale in tempo reale di edifici strategici rilevanti; l'armonizzazione e l'integrazione con altri progetti di ricerca svolti da OGS nell'area veneta;

- che la rete sismometrica del Veneto, è attualmente composta da 14 stazioni dislocate prevalentemente in zona montana e pedemontana;
- che la legge n. 399 del 30.11.1989 e s.m.i. affida al Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS il compito istituzionale di svolgere ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile;
- che OGS garantisce un corretto rilevamento della sismicità dell'Italia nord-orientale attraverso la rete sismometrica del Friuli Venezia Giulia ed una stazione sismometrica a Ferrara (quest'ultima in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV), nonché, nell'ambito di accordi di collaborazione, acquisendo in tempo reale dati delle reti sismiche nazionali di Italia, Austria, Slovenia e Svizzera, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- che OGS effettua attività di sorveglianza ed allerta sismica in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento;
- che OGS possiede competenza ed esperienza tecnico/scientifica per l'indagine geofisica su fenomeni sismici rilevanti, come ad esempio l'evento sismico che ha interessato principalmente la provincia di Rovigo nel maggio 2012;
- che OGS, nell'ambito di propri progetti nazionali ed internazionali, ha operato ed opera al fine di potenziare il monitoraggio sismico in Veneto e nelle sue vicinanze con nuova

strumentazione, dati e metodologie di elaborazione ed analisi;

- che presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile di adozione delle opportune misure di prevenzione e di superamento dell'emergenza previsti dall'art. 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - come modificata e integrata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile* - è la conoscenza tempestiva della natura e dell'entità dei fenomeni in atto e dell'estensione delle aree colpite.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Elenco delle Attività

- Gestione e mantenimento in efficienza della rete sismometrica regionale;
- Supporto sismologico alla redazione di piani operativi di protezione civile a livello regionale e comunale;
- Elaborazione e trasmissione automatica in tempo reale dei dati parametrici dei terremoti di interesse per la Regione;
- Sorveglianza, allerta, reperibilità, pronto intervento e supporto scientifico nel caso di evento sismico rilevante;
- Gestione ed aggiornamento in tempo reale del sistema informatico di accesso all'informazione sismologica realizzato a supporto di CoREm e C.F.D.;
- Studi sismologici relativi alle caratteristiche sismotettoniche della regione ed alle modalità di generazione e propagazione delle onde sismiche;
- Monitoraggio strutturale in tempo reale di edifici strategici rilevanti;
- Attività speditiva per il monitoraggio rapido degli effetti del sisma sul territorio;
- Relazione finale sull'attività sismica rilevata e sul funzionamento della rete, sulla sismicità regionale, sull'attività di OGS e sugli interventi eseguiti;
- Conduzione dei siti dove sono installate le stazioni sismometriche;
- Armonizzazione ed integrazione con altri progetti di ricerca svolti da OGS nell'area veneta.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente accordo la Regione e OGS disciplinano lo svolgimento, in regime di collaborazione fra Enti interessati, delle attività ordinarie e straordinarie di interesse comune in materia di rilevamento e monitoraggio della sismicità ai fini di protezione civile, disciplinando in particolare lo svolgimento da parte di OGS delle attività di gestione e mantenimento in efficienza della rete sismometrica del Veneto; di sorveglianza, allerta, reperibilità e pronto intervento nel caso di evento sismico; di supporto sismologico nella fase dell'emergenza e per la predisposizione di piani operativi di protezione civile. Ciò con le modalità di seguito precisate.

Articolo 3 - Attività ordinarie di OGS

OGS, attraverso la sua Sezione di Ricerca, Centro Ricerche Sismologiche (CRS), e in collaborazione con la Regione del Veneto, effettuerà:

1. Gestione e mantenimento in efficienza della rete sismometrica. La presente convenzione si riferisce agli interventi di ripristino in caso di malfunzionamento di vario tipo. Gli interventi saranno a carico di OGS. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 9.
2. Supporto sismologico alla redazione di piani operativi di protezione civile. Personale del CRS parteciperà ad incontri presso la sede di Marghera mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche, nonché sviluppando e migliorando le attuali procedure informatiche di allarme sismico.
3. Servizio di elaborazione automatica dei dati, sorveglianza e allerta. Per pervenire all'allertamento della struttura regionale di protezione civile, attraverso il supporto del Centro Funzionale Decentrato, il CRS provvederà ad elaborare e trasmettere in modo automatico ed in tempo reale, transitoriamente via fax e via posta elettronica fino alla definizione delle modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata, i dati parametrici (coordinate ipocentrali e magnitudo) dei terremoti di interesse per la Regione secondo le specifiche contenute nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione. Per pervenire ad una riduzione dei costi, il sistema di segnalazione via sms, reso obsoleto dalla disponibilità di dispositivi smartphone, verrà mantenuto per un numero limitato di destinatari (massimo 50). OGS si farà carico delle risorse di calcolo necessarie a svolgere l'attività, incluso l'acquisto di licenze per software e

l'aggiornamento dell'hardware installato presso la propria sede di Udine.

4. Reperibilità del personale. È concordata la reperibilità H24 e, in caso di terremoto di interesse per la Regione, l'intervento di personale OGS presso la sede del CRS di Udine. In particolare si prevede la presenza di un tecnico entro 1 h dall'evento e di un sismologo entro 2 h dall'evento. Le specifiche relative ai terremoti di interesse (magnitudo ed area geografica) ed alle modalità di intervento sono contenute nell'Allegato Tecnico. L'intervento in sede è finalizzato alla verifica e al raffinamento dei dati di localizzazione e magnitudo. Saranno concordate direttamente con il Centro Funzionale Decentrato forma, destinatari e modalità di invio di eventuali comunicati di carattere tecnico/scientifico relativi al fenomeno osservato.
5. Gestione del sistema informatico di accesso all'informazione sismologica presso il CFD. Il CRS manterrà il sistema sviluppato nel corso della precedente Convenzione, concordando con i tecnici regionali le modalità di integrazione nella rete locale.
6. Studi sismologici: proseguiranno le attività legate alla caratterizzazione sismica del territorio.
7. OGS redigerà una relazione finale sulle attività svolte, sulla sismicità regionale, sulla configurazione della rete e sugli interventi eseguiti, corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti, da presentare entro i trenta giorni successivi la scadenza della presente convenzione, e un bollettino degli eventi registrati nel corso del semestre aventi interesse per il Veneto.
8. Armonizzazione ed integrazione con altri progetti di ricerca svolti da OGS nell'area veneta. L'OGS cercherà, ove possibile, di attivare sinergie con altri progetti di ricerca o collaborazioni utili a migliorare il monitoraggio ed incrementare le conoscenze sismologiche in area veneta.

Per lo svolgimento delle attività ordinarie sopra descritte e per migliorare il coordinamento tra Regione ed OGS in ambito sismologico e di gestione dell'emergenza, un tecnologo o ricercatore opererà presso la sede di Marghera indicativamente una volta alla settimana per un totale di 15 presenze.

Articolo 4 - Attività straordinarie di OGS

OGS, attraverso la sua Sezione di Ricerca Centro Ricerche Sismologiche (CRS), effettuerà:

1. Monitoraggio strutturale in tempo reale di edifici strategici e rilevanti. Il CRS proseguirà la

sperimentazione già intrapresa nel 2013 per un edificio di pubblico interesse, mantenendo alcuni sensori sismici, e in caso di terremoto significativo, fornendo in tempo reale i parametri di risposta della struttura.

2. Attività speditiva per il monitoraggio rapido degli effetti del sisma sul territorio. Sarà avviato da OGS, in via sperimentale, un progetto per il rapido monitoraggio degli effetti del sisma sul territorio, a cura di personale volontario selezionato e appositamente formato da OGS, da realizzare su un campione di edifici da individuare in modo omogeneo sul territorio regionale.

Per lo svolgimento delle attività straordinarie sopra descritte e per migliorare il coordinamento tra Regione ed OGS in ambito sismologico e di gestione dell'emergenza, il tecnologo o ricercatore che opererà presso la sede di Marghera avrà le funzioni di collegamento tra la Regione del Veneto e l'Ente di ricerca.

Articolo 5 - Elaborati tecnici

Alla scadenza della presente convenzione, OGS consegnerà alla Sezione Protezione Civile la relazione di cui all'art. 3 p.to 7 e i dati relativi agli eventi registrati, il tutto su supporto informatico. Le specifiche tecniche in merito alla tipologia di dati e ai formati di interscambio sono definite nell'Allegato Tecnico.

Articolo 6 - Collaborazioni

Nello svolgimento della propria attività OGS potrà avvalersi di collaborazioni di terzi di provata esperienza e competenza. Tali eventuali rapporti saranno regolati mediante intesa tra gli interessati, rappresentando la Regione unica controparte di OGS e, come tale, rimanendo esonerata da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di mesi sei a partire dall'01/07/2014 e potrà essere rinnovata su richiesta di OGS.

Articolo 8 - Contributo

A ristoro degli oneri sostenuti da OGS per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, 3 e 4 della presente convenzione, la Regione concede a OGS un contributo pari a: Euro 80.000,00 ogni onere compreso per lo svolgimento delle attività ordinarie di cui all'art. 3 ed Euro 10.000,00 ogni onere

compreso per lo svolgimento delle attività straordinarie di cui all'art. 4.

Articolo 9 - Estensione e migliorie

Eventuali estensioni della convenzione, sia per l'integrazione della rete di controllo sismico e sua gestione, ovvero installazione di ulteriori stazioni, migliorie tecnologiche nel sistema di acquisizione e trasmissione dati e/o aggiornamenti e riconfigurazione della rete, sia per l'elaborazione di ulteriori contributi scientifici, saranno oggetto di specifici accordi.

Articolo 10 - Erogazione del contributo

A ristoro degli oneri sostenuti da OGS per lo svolgimento delle attività ordinarie di cui all'art. 3, la Regione assegna un contributo di Euro 80.000,00, secondo le seguenti modalità:

- **acconto:** 70% alla sottoscrizione della presente convenzione.
- **saldo:** all'approvazione della relazione finale di cui all'art. 3 p.to 7 da trasmettere entro i trenta giorni successivi alla scadenza della presente convenzione.

Per l'espletamento delle attività straordinarie di cui all'art. 4, verranno liquidate, su presentazione di idonea rendicontazione, le spese sostenute fino al limite massimo di Euro 10.000,00.

Articolo 11 - Responsabilità

La Regione si intende a tutti gli effetti sollevata da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi ed in ordine agli eventuali danni a opere, persone o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 12 - Risoluzione della convenzione

In caso di non ottemperanza a quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione, la stessa verrà considerata consensualmente risolta e si provvederà al pagamento del contributo - sulla base dell'importo di Euro 90.000,00 - relativamente alle attività svolte da OGS fino all'interruzione della collaborazione.

Nel caso di sospensione delle attività di cui all'art. 1, anche per motivi di forza maggiore, OGS dovrà darne comunicazione scritta a mezzo p.e.c. al Direttore della Sezione Protezione Civile entro sette giorni dal verificarsi di tali cause.

Articolo 13 - Spese

Saranno a carico di OGS tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto.

Articolo 14 - Proprietà dei dati e degli elaborati

I sottoscrittenti avranno la proprietà dei dati, degli elaborati e dei risultati acquisiti nell'ambito della presente convenzione, ai fini della ricerca e sviluppo.

Articolo 15 - Foro competente

Per ogni controversia, il Foro competente sarà quello di Venezia.

Articolo 16 - Norme generali

A tutti gli effetti e per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia analoghe per le pubbliche Amministrazioni e in particolare la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 17 - Registrazione

La presente convenzione non sarà registrata in quanto esente ai sensi dell'art. 3, lett. A, Tabella (Parte Prima) in allegato al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per la Regione

Per OGS